



ATTO N. 790

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 242 del 07/03/2012)

**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2012 IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”**

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 09/03/2012*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 09/03/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 242 DEL 07/03/2012

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali."

		PRESENZE
Marini Catiusia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiusia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Gianluca Rossi, avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere del Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

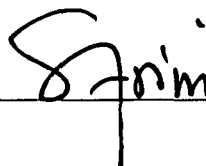
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

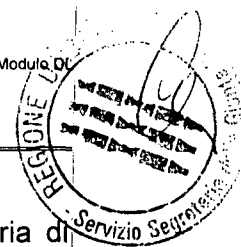
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali."

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2012-2014, di cui agli atti della Giunta regionale relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2012, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Tale provvedimento va approvato nella stessa sessione di bilancio e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, prima della legge di bilancio.

Il presente provvedimento, pertanto, accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore, nonché interventi non previsti dalla normativa regionale vigente. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

Il disegno di legge si articola in 2 titoli e 15 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

Con l'articolo 1 vengono ridefiniti termini e modalità per la disciplina degli interventi di ricostruzione degli eventi sismici 1982/1984 finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 e non ancora ultimati entro i termini fissati dalle relative normative di riferimento e già oggetto della L.R. n. 4 del 30/03/2011, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese" (Capo I, articoli 1,2 e 3).

Il comma 1 stabilisce che gli interventi di ricostruzione, di cui agli eventi sismici 1982-1984, non ultimati entro il termine fissato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (oggetto di abrogazione con la presente legge), devono essere completati entro mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione precedente stabiliva il termine del 30/9/2011 (vedi art. 1, comma 1, LR 4/2011).

Il comma 2 stabilisce che la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ultimazione dei lavori (nella precedente disposizione, art. 1, comma 2, LR 4/2011, il termine era di trenta giorni).

Il comma 3 stabilisce che il termine di cui sopra, per gli interventi già ultimati, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma si rende necessaria a seguito del fatto che, da un monitoraggio sulla situazione degli interventi dopo la scadenza dei termini fissati dalla L.R. 4/2011, risultano ancora situazioni non definitivamente chiuse. Esistono, infatti, interventi con lavori non conclusi, altri con lavori terminati ma per i quali il comune competente non ha ricevuto la documentazione di consuntivo ed altri ancora per i quali il comune, sebbene in possesso di tutta la documentazione necessaria, non ha potuto provvedere alla erogazione del saldo entro il termine fissato.

L'articolo 2 si riferisce alle competenze dei Comuni.

Il comma 1 stabilisce che il Comune potrà disporre l'erogazione a saldo del contributo ai soggetti aventi diritto entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale e previa verifica della regolarità della documentazione.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui la rendicontazione finale sia prodotta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

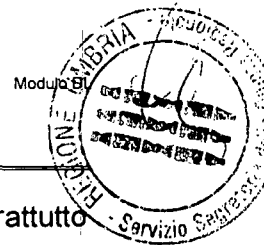
Il comma 3 prevede la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento di revoca in caso di irregolarità della documentazione.

Per effetto degli articoli 1 e 2 del presente provvedimento vengono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 30/3/2011, n. 4 (vedi successivo articolo 17)

L'articolo 3 recepisce e dà attuazione al principio espresso dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale testualmente recita: "È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto".

Viene altresì esplicitato che la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'IRPEF, da stipulare ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 26, preveda le modalità attuative del riversamento diretto alla Regione delle somme riscosse a seguito delle attività di controllo e contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 4 interviene a sostegno dell'accesso al credito delle PMI. Nella attuale fase di crisi uno degli aspetti che maggiormente preoccupa per la tenuta del sistema economico-

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

produttivo è la carenza di credito erogato dagli istituti di credito alle imprese, soprattutto quelle di minore dimensione.

Considerando che in Italia, e ancora di più nella nostra regione, i mezzi finanziari delle imprese sono costituiti per la maggior parte da capitale di debito, facilmente si comprende come un rallentamento nella concessione di credito da parte delle banche e un inasprimento delle condizioni a cui tale credito viene rilasciato comporta gravi difficoltà alle pmi regionali.

Uno degli strumenti possibili per alleviare tali difficoltà è un rafforzamento del sistema dei confidi in modo tale da consentire loro di sostenere le imprese nel reperimento dei mezzi finanziari necessari.

Nel precedente periodo di programmazione 2000-2006 fondi comunitari furono assegnati in gestione ai confidi regionali per la costituzione di fondi di garanzia.

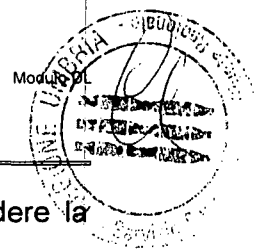
Tali risorse sono ora state rendicontate alla Commissione Europea e entrano pertanto nella piena disponibilità della Regione.

Ritenendo che il sostegno dell'Amministrazione agli organismi di garanzia collettiva fidi debba permanere soprattutto in un momento quale quello attuale, si intendono utilizzare le disponibilità derivanti da fondi rendicontati, già precedentemente affidate in gestione ai medesimi soggetti, al fine di incrementare i fondi rischi dei confidi in modo da rafforzare la loro operatività ed al fine di allargare le possibilità di accesso al credito delle imprese.

Con l'articolo 5 si introducono norme che consentono la prosecuzione di attività di cava in esercizio al 31/12/2011.

Nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità di prorogare per ulteriori 2 anni rispetto alla norma vigente le autorizzazioni vigenti alla data del 31/12/2011 e per le quali sia in corso in corso ovvero si sia concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava. Ciò è da correlare sia alla imprevista durata delle procedure di riconoscimento di giacimento, sia alla durata della fase autorizzativa, eventualmente comprensiva anche della VIA, successiva al riconoscimento del giacimento stesso, sia alla crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali. In tal modo le attività che hanno in corso una procedura di riconoscimento di giacimento ovvero una procedura autorizzativa a valle del giacimento possono continuare nell'attività di coltivazione senza soluzione di continuità.

Il comma 2 prevede per tutte quelle attività autorizzate con autorizzazioni vigenti ed in esercizio al 31/12/2011, per le quali non è stato richiesto il riconoscimento di giacimento la possibilità di concludersi anche se hanno subito una drastica riduzione nella produzione, grazie alla possibilità di ulteriore proroga, da rilasciare nei modi stabiliti all'art.8 comma 4 della l.r.2/2000, ovvero di ulteriore autorizzazione, da rilasciare secondo il procedimento di cui all'art.7 della l.r. 2/2000, nel rispetto del volume e della superficie già autorizzate. Ove

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

quindi il volume residuo da estrarre dovesse essere limitato, l'opzione per concludere la attività estrattiva sarà la proroga, ma ove la previsione di estrazione dovesse superare il termine di 2 anni, si dà la possibilità di un ulteriore periodo di estrazione, previa rilascio di nuova autorizzazione.

Difatti, la grave crisi economica globale continua ad avere forti contraccolpi anche sul settore estrattivo, strettamente connesso ad altri settori produttivi (quali, ad esempio, l'industria edilizia, le "grandi opere", l'industria plastica e chimica). Nel 2010 si è confermato il trend di calo della produzione che si è iniziato a registrare nel 2008, dopo 3 anni di costanza di produzione, e la riduzione dell'intero comparto è dell'ordine del 30%, per il settore delle ghiaie e sabbie il calo è risultato dell'ordine del 50%, il settore argille ha subito una riduzione del 40% circa, il settore calcare del 25% circa, così come evidenziato nella Relazione Informativa sull'attività di cava - Giugno 2011 allegata alla D.G.R. 1195 del 17/10/2011.

Ciò determina il sopraggiungere della scadenza temporale dei termini delle autorizzazioni pure a fronte di ingenti quantità di materiale ancora non estratte.

Risulta quindi necessario per tutte le attività, autorizzate successivamente alla entrata in vigore della l.r. 26/2003, per le quali al mese di Febbraio 2006 - data di presentazione delle richieste di accertamento della disponibilità dei giacimenti di cava - non furono presentate istanze di giacimento nella previsione di esaurimento delle attività entro i termini autorizzativi, e per le quali risultano ancora ingenti quantitativi di materiale da estrarre e non estratti per carenza di mercato, prevedere la possibilità di rilasciare una ulteriore autorizzazione, al fine di consentire la ultimazione dei progetti di coltivazione e ricomposizione senza che sia lasciato un vulnus alla morfologia dei luoghi, nel rispetto dei volumi e delle superfici già autorizzate.

Con le nuove norme si evita inoltre il rischio che alcune attività economiche possano subire interruzioni a causa della mancata conclusione dei procedimenti di riconoscimento di giacimento e a causa della scadenza dei termini temporali dell'autorizzazione.

Con l'art. 6 si propone di istituire un nuovo capitolo di spesa per il finanziamento delle attività connesse alla predisposizione del nuovo piano energetico ambientale e di una nuova legge regionale in materia di energia; sarà necessario adeguare la programmazione agli obiettivi che saranno posti alla regione in materia di incremento della produzione energia da fonti rinnovabili e adottare una disciplina regionale in materia di prestazione certificazione energetica degli edifici a seguito del prossimo recepimento della nuova direttiva europea per la quale è propedeutica un'attività di analisi dei dati territoriali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 7, così come operato per il passato, prevede uno stanziamento di 200 mila euro per l'anno 2012 (l'anno passato è stato di 1,2 milioni) a titolo di cofinanziamento regionale al progetto ministeriale destinato alla creazione del "Centro regionale umbro di monitoraggio della Sicurezza Stradale". Il progetto è stato ammesso a cofinanziamento con decreto interministeriale n. 800 del 28/9/2009 e prevede la realizzazione: del catasto delle strade regionali; del rilevamento dei flussi di traffico; dell'integrazione delle centraline con ulteriori strumenti in grado di acquisire informazioni sui dati ambientali e sulle condizioni meteo; del rilevamento della incidentalità.

L'integrazione nel sistema Geographic Information System (GIS) dei dati così acquisiti, opportunamente localizzati e georeferenziati, consentirà una completa rappresentazione su mappe.

L'articolo 8 prevede uno stanziamento di 50 mila euro per l'anno 2012 a titolo di contributi a favore degli Enti locali proprietari degli impianti radiotelevisivi di ripetizione.

Come è noto, tra il 17 ed il 30 novembre 2011, il territorio regionale è stato interessato dal cosiddetto "switch-off", termine inglese utilizzato per definire lo spegnimento definitivo del segnale analogico, con la migrazione di tutti i canali sul sistema di distribuzione digitale; tale processo di transizione era originariamente previsto nel primo semestre del 2012 ma è stato anticipato al secondo semestre del 2011 per decisione ministeriale unilaterale.

Ciò ha indotto la Giunta Regionale a sostenere economicamente le aziende umbre che operano nel settore delle trasmissioni radiotelevisive locali attraverso contributi finalizzati all'adeguamento delle strumentazioni tecnologiche (quali, ad esempio, banchi di regia, apparecchiature per il montaggio, telecamere, sistemi radiotrasmettitori, ecc.) idonee al nuovo sistema trasmissivo.

Il relativo bando è stato emanato con DGR n. 613/2011 e proprio in questi giorni, dopo l'esame delle domande da parte di un apposito Comitato Tecnico di Valutazione, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1342/2012 la graduatoria finale degli aventi diritto al contributo.

Tuttavia, a causa delle complesse condizioni morfologiche, già con il vecchio sistema di trasmissione analogica del segnale radiotelevisivo in alcune ridotte porzioni del territorio regionale la vista dei canali televisivi era fortemente disturbata o addirittura non possibile.

In tali situazioni, il problema era stato risolto attraverso una collaborazione tra soggetti pubblici locali (Comunità Montane, Comunanze Agrarie, pro loco, ecc.), proprietari delle infrastrutture di posa e delle concessioni ministeriali, e gli operatori privati, titolari delle apparecchiature di trasmissione.

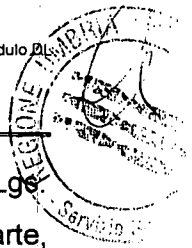
L'articolo 9 prevede una modifica del comma 5 dell'articolo 22bis della LR 27/2000 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e congiuntamente a quanto previsto al comma 2

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del successivo articolo 20, con riferimento all'abrogazione del comma 8 dell'articolo 76 della LR 18/2011 (riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale), si rendono necessari per correggere un errore redazionale e dare attuazione alla volontà del legislatore che con il comma 8 dell'articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 ha espresso l'intenzione di ricondurre in capo alle unioni speciali di comuni, di cui al capo I del titolo III della medesima legge, l'espressione del parere finalizzato all'autorizzazione all'abbattimento degli olivi di cui all'articolo 22-bis comma 4 della legge 24 marzo 2000, n. 27, nei casi previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma e cioè, rispettivamente, nei casi in cui sia accertata la morte fisiologica degli olivi ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili e nel caso in cui l'eccessiva fittezza dell'impianti rechi danno all'oliveto.

L'articolo 10, che abroga l'articolo 22quater della LR 8/2011 (semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali), consegue all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) con la modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445 che stabilisce che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso DPR.

L'articolo 11 modifica il comma 7-bis dell'art. 17 della l.r. 21/2004, aggiunto dall'art. 114, comma 5 della l.r. 8/2011. La norma prevedeva che le disposizioni relative all'accertamento di conformità di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, "in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative". Tale formulazione era in contraddizione con il r.r. 7/2011 (Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e con il d.lgs. 28/2001 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Infatti, l'art. 11 del r.r. 7/2011 rinvia alle sanzioni previste dall'art. 44 del d.lgs. 28/2011, il quale prevede, in caso di assenza di autorizzazione o procedura abilitativa semplificata o in difformità da essi, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, anche determinate sanzioni completamente diverse da quelle di cui all'art. 17 della l.r. 21/2004. Quindi, la sostituzione delle parole sopra citate con "nell'ambito di interventi edilizi" evita difficoltà applicative e interpretative ed è conforme al contenuto dell'art. 5 del r.r. 7/2011 ove si afferma che "l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 4".

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Con l'articolo 12, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione del D.Lgs. 23/2001, si procede all'istituzione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, integrando la l.r. 27.12.2006 n. 18 "Legislazione turistica regionale".

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, prevede, infatti, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

L'articolo 13 modifica alcuni articoli della legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 recante "Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso". Tali modifiche risultano necessarie a seguito di una prima sperimentazione di questo intervento, rivolto alle famiglie umbre, messa in atto dopo l'approvazione del regolamento regionale attuativo (rr n. 1 del 25/01/2011 "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25) nel corso dell'anno 2011.

In particolare si rende necessario prevedere che il fondo istituito con la citata LR 25/2007, oltre a stabilire l'abbattimento totale degli interessi derivanti dai prestiti sociali d'onore, sia volto a dare garanzia del prestito stesso. La legge regionale prevede all'articolo 4 i requisiti di ammissibilità che tendono a circoscrivere il beneficio a favore di soggetti che presentano una condizione reddituale (è necessaria una attestazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/1998, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui), lavorativa (si richiede che la persona eserciti attività di lavoro subordinata o autonoma) e di non elevata esposizione creditoria (si richiede di avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso e di non avere una situazione debitoria che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore). Tuttavia, l'intervento è volto principalmente a persone e famiglie che, a causa di una seppur temporanea e contingente difficoltà economica, legata a problematiche individuali o familiari (abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute), di fatto sono in una situazione di vulnerabilità e pertanto poco affidabili per il mercato creditizio.

All'articolo 2 della vigente legge viene, pertanto, inserito il comma 2bis il quale prevede che i prestiti sociali d'onore siano assistiti da garanzia, a valere sullo stesso fondo volto all'abbattimento degli interessi. La gestione amministrativa e contabile anche per la parte del fondo a garanzia dei prestiti sociali d'onore viene attribuita, sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Regione Umbria, a Gepafin S.p.A. secondo un criterio di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati.

Inoltre viene previsto l'inserimento dell'art. 7 bis che assicura la garanzia di cui sopra ai prestiti sociali d'onore per i quali è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.

L'articolo 14 proroga di un ulteriore anno (dal 31/12/2013 al 31/12/2014) il termine di cui al comma 8, dell'articolo 6, della LR 4/2009 relativo alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Nell'ambito delle politiche e delle iniziative che la Regione ha assunto e intende assumere per far fronte alla necessità di sostenere i lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali e che comunque abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009 si ritiene opportuno prorogare fino al 31.12.2014, per un massimo di 24 mesi e fino a 20.000 euro, l'applicazione dell'intervento della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

L'articolo 15 opera integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009 n. 6 rivolte a definire il trattamento economico spettante al Revisore dei Conti del Centro per le pari opportunità e a rendere coerenti le indennità ivi previste ai principi di contenimento, di cui all'articolo 9 comma 1 lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011 n. 4, intervenuti successivamente alla pubblicazione della legge regionale n. 6/2009.

L'articolo 16 modifica il comma 3, dell'articolo 6, della legge regionale 20/5/2009, n. 12, relativo alla nomina della Commissione di valutazione per l'abilitazione all'attività di acconciatore, ponendo in capo alla Giunta regionale la nomina della stessa. La disposizione precedente stabiliva che la nomina della suddetta commissione doveva avvenire "secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale".

La stesura precedente era, infatti, la seguente: 3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale

L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura. La norma, ora corretta, faceva riferimento, per lo svolgimento dell'esame finale, come detto, ad

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una Commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale (Legge - quadro del 21 dicembre 1978, n. 845). La legge - quadro n. 845/78 ed in particolare l'art. 14, prevede, in effetti, che il rilascio di una "qualifica" a favore degli allievi ammessi alle prove finali, al termine dei corsi di formazione professionale, sia effettuata da parte di "commissioni esaminatrici", composte nei modi previsti dalle singole leggi regionali.

Pertanto, la Commissione preposta per l'esame finale di cui alla richiamata L.R. 12/2009, non coincide per competenze e funzioni, con la Commissione richiamata dalla legge 845/1978: la commissione prevista dall' art. 6, comma 3 (in modifica), infatti, si occupa della valutazione dei soggetti che hanno già concluso gli interventi formativi e, nel caso de quo, specificatamente di coloro che hanno concluso il corso di qualificazione previsto all'art. 3, co. 1, lettera a) della L. 174/2005 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

I soggetti in possesso della qualifica ed interessati all'esercizio dell'attività di acconciatore, infatti, sono tenuti a richiedere di accedere al diverso ed ulteriore procedimento di abilitazione, il quale prevede un esame tecnico-pratico finalizzato al riconoscimento delle unità di competenza costituenti il profilo professionale di "acconciatore" svolto, appunto davanti a suddetta Commissione.

Per tali motivi, si ritiene necessario proporre la modifica, in modo tale da assicurare la corretta modalità di nomina della Commissione esaminatrice ai fini del rilascio dell'abilitazione di acconciatore di cui alla L. 12/2009.

Si sottolinea, inoltre, che ai fini della composizione della Commissione di esame, trattandosi di materia specifica e tecnica, viene superata anche la disposizione di cui all'art. 14 "Requisiti vietati o soggetti a valutazione" della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che al comma 6, vieta "... Il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, ... ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti...

L'articolo 17, in conseguenza degli articoli 1 e 2 del presente provvedimento abroga gli articoli 1 e 3 della legge regionale 30/3/2011, n. 4.

L'articolo 18, nel modificare l'articolo 6, della LR 7/2011, accoglie i rilievi formulati dal Governo sulla legge medesima.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, con propria deliberazione del 22 settembre 2011, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 6, comma 2, della LR 7/2011, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1) della Costituzione.

I motivi dell'impugnativa sono i seguenti:

"La legge regionale, che detta norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell' articolo 6 comma 2, che nel

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevedere che il vincolo preordinato all'esproprio abbia la durata di cinque anni, senza alcuna eccezione, non tiene conto dell'intervenuta modifica legislativa introdotta dal recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 176. Il comma 2 dell'articolo 4 di detto provvedimento ha infatti stabilito in sette anni il vincolo preordinato all'esproprio, nel caso di infrastrutture strategiche. La disposizione ha quindi derogato alle norme contenute nell'articolo 9, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in tema di espropriazioni. Un differente termine per il vincolo espropriativo comporterebbe un serio problema applicativo della normativa in materia di infrastrutture strategiche creando altresì un differente regime concernente la durata del vincolo espropriativo rispetto ad opere infrastrutturali localizzate in altre regioni. Si profila quindi la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in tema di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale. Si propone pertanto l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione".

La Regione con il contenuto attuale della legge riteneva di avere già ottemperato a quanto richiesto dal Governo.

Al fine, comunque, di eliminare ogni dubbio interpretativo e superare il contenzioso in atto, si ritiene necessario procedere ad una integrazione legislativa riguardante il predetto art. 6, comma 2, inserendo dopo la frase "Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni" il seguente periodo: "fatto salvo quanto previsto al comma 7 bis dell'art. 165 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163".

L'articolo 19 si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore del D.L 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della l. 22 dicembre 2011, n. 214 che, all'articolo 23, comma 14, attribuisce alle Province esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Conseguentemente, entro il prossimo 31 dicembre 2012, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvederanno a trasferire ai Comuni le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Atteso che molte funzioni svolte dalle Province afferiscono al c.d. governo del territorio, si rende necessario modificare la legge regionale n. 16 settembre 2011, n. 8 al fine di posporre il previsto riordino normativo di tale settore successivamente alla data di riallocazione delle funzioni attualmente in capo alle Province di Perugia e Terni e cioè dopo il 31 dicembre 2012. L'anticipazione del testo unico sull'artigianato accoglie, invece, le richieste degli operatori del settore, gravemente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interessato dalla crisi economica, avanzate più volte nelle fasi partecipative ed ai Tavoli dell'Alleanza per lo Sviluppo

L'articolo 20 prevede al primo comma l'abrogazione dell'articolo 28 della LR 18/2011 (riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale) accogliendo i rilievi formulati dal Governo. Tale articolo, infatti, che consentiva all'Agenzia forestale regionale di realizzare lavori in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000,00 euro, era in contrasto con l'articolo 125 del D.Lgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che al comma 5, prevede espressamente che *"i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro"*.

Per quanto previsto al comma 2 si rinvia a quanto sopra riportato con riferimento all'articolo 9.

9

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali".

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Capo I
Eventi sismici anni 1982/1984

Art. 1
(Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)

1. Gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento, devono essere completati entro mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'interessato deve produrre al comune competente la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

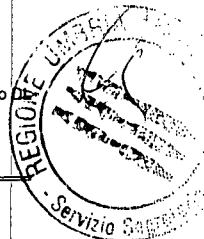
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza del contributo e l'avvio dei procedimenti di revoca dello stesso da parte del comune competente.

Art. 2
(Competenze dei comuni)

1. Il comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto previa verifica della regolarità della documentazione prodotta a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di

segue atto n. 262 del 7/3/12

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

presentazione della rendicontazione finale.

2. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale sia stata prodotta al comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1 per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1 dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'avvio del procedimento di revoca

Capo II**Disposizioni in materia di entrata****Art. 3**

(Riscossione diretta)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.

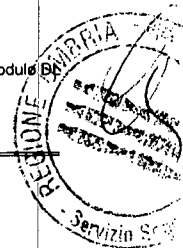
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Capo III**Credito e attività produttive****Art. 4**

(Sostegno all'accesso al credito delle PMI)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. "Servizi finanziari alle imprese" del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l'esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.

2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Art. 5

(Norme in materia di attività di cava)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.

Capo IV**Disposizioni in materia di spese****Art. 6**

(Finanziamento attività in materia di energia)

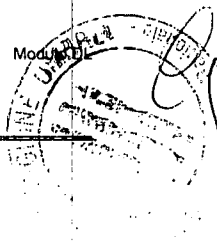
1. Per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità Previsionale di Base 08.1.021 di nuova istituzione denominata "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 5551 n.i.).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la Legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 7

(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2009, n. 800.

Art. 8

(Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)

1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CORECOM regionale, individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla UPB 02.1.016 (cap. 5855).

**TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A
LEGGI REGIONALI**

Art. 9

(Ulteriori modificazione alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)

1. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 10**

(Ulteriori modificazione alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)

1. L'articolo 22-quater della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.

Art. 11

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)

1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), le parole: "in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito di interventi edilizi".

Art. 12

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), è aggiunto il seguente:

"4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale."

Art. 13

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il prestito sociale d'onore di cui al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull'importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: l'abbattimento totale” sono aggiunte le seguenti: “e per la garanzia”.

4. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2007 è aggiunto il seguente:

**“Art. 7 bis
(Norma finale)**

1. La garanzia di cui all'articolo 1, comma 2 bis è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.”.

Art. 14

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

Art. 15

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al Revisore dei conti spetta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti è ridotta del dieci per cento.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 6/2009 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

5 ter. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo di cui al comma 5 bis."

Art. 16

(Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore), le parole: "secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".

Art. 17

(Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. L'articolo 1 della legge regionale del 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

2. L'articolo 3 della l.r. 4/2011 è abrogato.

Art. 18

(Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: "anni" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto al comma 7 bis dell'articolo 165 del d.lgs.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

163/2006".

Art. 19*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: "e industria" sono soppresse.

2. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituita dalla seguente.

"Allegato A)

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)

Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Artigianato	1/03/ 2012	30/09/2012
Turismo	1/06/2012	31/12/2012
Commercio	1/01/2013	30/06/2013
Governo del territorio	1/01/2013	30/09/2013
Agricoltura	1/03/2013	31/12/2013
Sanità e servizi sociali	1/07/2013	31/12/2013

Art. 20*(Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n.18)*

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.

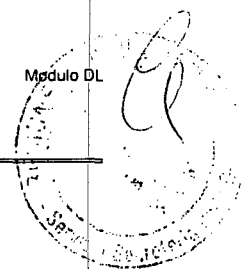
2. Il comma 8 dell'articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.

segue atto n.

242 del 7/3/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali."

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 06/03/2012

IL DIRETTORE
- GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 06/03/2012

Assessore Gianluca Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 8 MAR 2012
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO